



Tribunale Ordinario di Pescara

RECLAMI 669 TERDECIES

N. R.G. 3680/2025

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

Rossana Villani Presidente relatore

Patrizia Medica Giudice

Stefania Ursoleo Giudice

all'esito dell'udienza del 21/01/2026 ha emesso la seguente

ORDINANZA

Pronunciando sul reclamo in oggetto va anzitutto ricostruita in breve la vicenda processuale.

██████████ e ██████████, proprietari di fabbricato sito in ██████████ alla Via ██████████
██████████, proponevano ricorso ex art 696 bis cpc nei confronti del Comune D ██████████.

Essi esponevano come negli anni, a partire dal 1988 il Comune di ██████████ avesse approvato ed eseguito opere di sistemazione della viabilit  tra cui l'ampliamento della Via ██████████ e come nel tempo si fossero manifestate, a seguito delle piogge intense, depressioni, disconnessioni e lesioni della pavimentazione superficiale della Via ██████████ (compreso il marciapiede) sempre pi  evidenti e che i cedimenti stradali e la sedimentazione dei terreni limoso-argillosi sottostanti, avevano innescato una circolazione idrica irregolare con recapito finale nell'area di Via ██████████ ██████████, in direzione del fabbricato dei f.lli ██████████ che infatti il 30 novembre 2021 ██████████ ██████████ denunciava al Comune di ██████████ (Prot. 9810 del 30.11.2021) l'insorgenza di danni all'interno della propria unit  abitativa; che per quanto nel settembre 2023 il Comune di ██████████ si



determinava a redigere un “progetto di fattibilit  di opere di prevenzione, mitigazione dei rischi e messa in sicurezza del centro abitato di [REDACTED] Via [REDACTED]”, i ricorrenti si erano venuti a trovare in una situazione tale- per la sussistenza di danni provocati dai lavori fatti svolgere dal Comune derivanti dallo stato e dalle condizioni della via comunale predetta -nella impossibilit  di fruizione integrale dell’immobile. Ci  in particolare a seguito della abbondante pioggia abbattutasi sul territorio di [REDACTED] nel maggio 2025, determinante ulteriori eventi infiltrativi.

Pertanto chiedevano una consulenza tecnica preventiva che provvedesse alla verifica dello stato dei luoghi, all’accertamento delle cause ed alla quantificazione dei danni, con l’obiettivo di addivenire ad una bonaria composizione.

Non si costituiva il Comune ed il giudice ammetteva l’atp.

Il Comune ha proposto reclamo in data 5/12/2025 esponendo quanto segue.

L’ente, rimasto contumace nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ha avuto notizia del giuramento del CTU soltanto nella serata del 24 novembre 2025 per il tramite della comunicazione ricevuta dallo stesso Ausiliario del Tribunale, mentre ha ricevuto copia dell’Ordinanza solo in data 28 novembre 2025.

Ora, dispone l’art. 669 terdecies c.p.c.: “Contro l’ordinanza con la quale   stato concesso o negato il provvedimento cautelare   ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore”.

Il Comune di [REDACTED] ritiene, seppure consapevole di un asseritamente minoritario orientamento giurisprudenziale secondo il quale il termine di decorrenza ai fini della proposizione del reclamo del contumace – anche per le ordinanze emesse fuori udienza, come nel caso di specie – decorrerebbe dal deposito in cancelleria del provvedimento, che il proprio reclamo sia da ritenere tempestivo. Invero, nella fattispecie,   incontestabile che l’Ordinanza sia stata emessa dal Tribunale fuori udienza, agli effetti dell’ art. 127 ter c.p.c., e che la stessa non sia stata mai comunicata dalla Cancelleria, nonostante tale



adempimento fosse stato espressamente disposto dal Giudice (“Si comunichi”) né notificato dalla parte. Il che, varrebbe di per sé ad impedire sine die la decorrenza del termine di cui al richiamato art. 669 terdecies c.p.c. e, dunque, ad escludere a monte ogni possibile questione relativa alla tempestività del presente reclamo. In ogni caso, risulta documentalmente che il Comune ha avuto contezza della emissione della Ordinanza di accoglimento dell’avverso ricorso ex art. 696 bis c.p.c. - poi trasmessagli in copia dall’Ausiliario il successivo 28 novembre 2025 - soltanto in data 24 novembre 2025, sicché, ove anche volesse prendersi a riferimento, nonostante il diverso tenore letterale della norma in commento, il dato fattuale della effettiva conoscenza dell’Ordinanza da parte del Comune (e tanto, dunque, a prescindere dalla sua formale comunicazione e/o notificazione), il dies a quo per la presentazione del reclamo non potrebbe che decorrere dal 28 novembre 2025 ovvero, al più ed a tutto voler concedere, dal 24 novembre 2025.

Nel merito della questione, il reclamante, ampiamente argomentando sul punto, sostiene che il Tribunale, nel ritenere l’ammissibilità dell’avversa iniziativa, ha omesso ogni valutazione in ordine alla posizione stragiudiziale assunta dal Comune di [REDACTED], siccome emergente dalla stessa corrispondenza prodotta a corredo del ricorso introduttivo. In particolare, già con la nota del 13 maggio 2025 (doc. 15 fascicolo avversario), in riscontro alla prima diffida dei Sigg.ri [REDACTED] il Comune ha negato ogni suo coinvolgimento nella determinazione dei danni lamentati dagli avversari, così escludendo sin da principio qualsivoglia possibilità transattiva tra le parti affermando “Il Comune di [REDACTED], ad oggi non può risarcire alcuna somma ai signori [REDACTED] così come richiesta con nota prot. n. 6225 del 02.05.2025 in quanto i danni riscontrati e lamentati dai richiedenti non sono ad esso ascrivibili. La strada denominata via [REDACTED] non ha subito modifiche e/o variazioni di quota negli anni a cui si fa menzione nella citata nota dell’avvocato Di Donato. Gli interventi che, per contro, il comune ha intrapreso sulla via che costeggia l’immobile sul lato sud est (via [REDACTED]) hanno contribuito ad allontanare ulteriormente le acque provenienti da monte attraverso una corretta regimentazione per mezzo di sistemi drenanti, di captazione e collettamento costituiti da trincee drenanti profonde che raccolgono e successivamente allontanano le acque di infiltrazione per gravità nel primo ricettore disponibile.” A tal proposito, costituisce principio



consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. ha natura di strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo

Proprio per tale ragione, la consulenza non può essere disposta in caso di contestazione nell'an della pretesa azionata; diversamente opinando, del resto, la consulenza diverrebbe meramente esplorativa e come tale si porrebbe in contrasto con la stessa ratio della norma. Il Tribunale di Pescara, nello scrutinare l'ammissibilità dell'avversa iniziativa, non ha affatto tenuto conto della contumacia del Comune di [REDACTED] e della conseguente totale frustrazione della finalità tipica conciliativa dello strumento processuale azionato dalle controparti.

Tanto premesso, dunque, va anzitutto verificata la tempestività del reclamo.

Sul punto la controparte ha evidenziato che la tesi avversaria è priva di pregio logico-giuridico e va relegata ai margini di qualsiasi seria apprezzabilità giacché, come ben noto: - il termine perentorio non tollera eccezioni determinando la decadenza dal diritto di azione, - la formulazione della norma non lascia spazio a dubbi interpretativi sulla individuazione del dies a quo previsto dall'art. 669 terdecies c.p.c. che, nella fattispecie, coincide con il 17.10.2025, data del pronunciamento dell'ordinanza ex adverso impugnata. Il termine per proporre reclamo è quindi spirato il 3 novembre 2025.

Ebbene, risulta dirimente osservare come la risoluzione della questione che ci occupa debba tener conto come la norma di riferimento non detti alcuna specifica disciplina per la posizione del contumace. L'ultima modifica legislativa (669 terdecies) ha previsto esclusivamente che il termine per la proposizione del reclamo decorra «dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore».

Sono dunque stabiliti come momenti iniziali di decorrenza del termine per reclamare tre atti profondamente diversi, che si pongono tra loro in rapporti differenti. In particolare:



1. la pronuncia in udienza del provvedimento esclude in radice l'applicabilità degli altri dies a quo;
2. ove il provvedimento sia reso fuori udienza, non potendo operare il precedente momento iniziale, è previsto che il termine decorra dalla comunicazione dell'ordinanza cautelare avvenuta d'ufficio ai sensi dell'articolo 136 cpc; 3. ma la parte interessata ha la possibilità di escludere l'operatività del precedente dies a quo, curandone la notificazione alla controparte. Qualora, peraltro, sia l'ufficio provveda alla comunicazione sia la parte chieda la notificazione, come espressamente stabilito dal nuovo comma 1 dell'articolo 669-terdecies, il termine decorre dal momento in cui si perfeziona il primo dei due atti.

Diversamente dalla pronuncia in udienza (che si verifica in re ipsa), gli ultimi due atti indicati dalla norma come dies a quo non operano automaticamente, ma dipendono dal compimento di un'ulteriore attività a opera, rispettivamente, dell'ufficio o di una delle parti.

In mancanza di alcun disposto per la posizione del contumace, occorre fare riferimento all'applicazione delle norme generali.

Ed allora, l'art 292 cpc fissa per il contumace il principio generale di comunicazione tramite deposito in cancelleria, salvi i casi tassativamente previsti per i quali si impone la notificazione. Dunque solo gli atti tassativamente elencati dall'art. 292 c.p.c. richiedono notifica personale, mentre gli altri si reputano comunicati con il deposito in cancelleria, eccetto le sentenze (che vanno notificate).

Tenuto conto di questi principi, con cui le previsioni di cui all'art 669 terdecies sono del tutto compatibili, ed applicati gli stessi, occorre rilevare nel caso di specie la tardività del reclamo in quanto proposto oltre il termine di legge decorrente dalla pronuncia del provvedimento.

Segue alla pronuncia di inammissibilità del reclamo la condanna del reclamante al pagamento delle spese di fase.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in quanto tardivo e condanna il reclamante al pagamento delle spese in favore della controparte, liquidandole in euro [REDACTED] per comensi oltre accessori.

Si comunichi.

26/01/2026

Il Presidente estensore

Rossana Villani

